

TI_GERICHTE 12.1995.273 vom 17. Juni 1996

TI Tribunale d'appello, 1996-06-17, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.1995.273

FR: TI_GERICHTE 12.1995.273 du 17 juin 1996

IT: TI_GERICHTE 12.1995.273 del 17 giugno 1996

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 1

La convenuta ripropone in questa sede la tesi secondo cui la validità del contratto di lavoro potrebbe essere messa in discussione per effetto di un vizio di volontà, segnatamente per dolo dell'attore o per errore essenziale.

E. 2

Secondo l'art. 28 cpv. 1 CO vi è dolo quando una parte determina l'altra a concludere il contratto inducendola volutamente in errore o sfruttando illecitamente un errore già esistente del quale avrebbe dovuto renderla attenta. Nell'ambito del contratto di lavoro, l'obbligo di informare spontaneamente si estende unicamente a qualità del lavoratore la cui esistenza o mancanza determina l'assoluta non idoneità del lavoratore per l'attività lavorativa in questione, e che rappresentano perciò il motivo fondamentale della conclusione del contratto di lavoro. Il lavoratore ha inoltre un incondizionato obbligo della verità quando fornisce informazioni spontaneamente, o in risposta a domande legittime, in particolare riguardanti la sua istruzione, poste dal datore di lavoro (Reh binder , Berner Kommentar, n. 37 ad art. 320 CO). Il lavoratore non è per contro tenuto a riferire al datore di lavoro dei suoi precedenti penali se essi non gli impediscono di ottemperare ai propri obblighi contrattuali (Reh binder , opera citata, n. 32 e 35 ad art. 320 CO; Streiff/von Kaenel , Arbeitsvertrag, 5. edizione, n. 10 ad art. 320 CO). L'eventuale inganno messo in atto dal lavoratore per essere giuridicamente rilevante deve essere stato causale per la stipulazione del contratto. Bisogna di conseguenza esaminare se il datore di lavoro nel caso in cui non fosse stato ingannato non avrebbe assunto il dipendente in questione (dolus causam dans), o se l'avrebbe assunto a condizioni diverse (dolus incidens), a lui meno favorevoli (DTF 99 II 309, 81 II 219; Schmidlin , Berner Kommentar, n. 83/90 ad art. 28 CO; Honsell/Vogt/Wiegand , OR I, n. 14 ad art. 28 CO). Spetta alla parte ingannata dimostrare l'esistenza dei presupposti del dolo (Honsell/Vogt/Wiegand , opera citata, n. 26 ad art. 28 CO). Tuttavia la dimostrazione del fatto che la controparte ha operato con inganno genera la presunzione dell'esistenza del nesso causale. Diventa perciò compito della controparte fornire le prove che il partner contrattuale avrebbe concluso il contratto in questione alle stesse condizioni indipendentemente dal proprio comportamento doloso (Schmidlin , op. cit., ad art. 28 CO, N. 171). Eccezioni valgono solo quando l'inganno ha per oggetto punti secondari, che non sono normalmente idonei a determinare la volontà contrattuale (Bucher , Schweizerisches Obligationenrecht - Allgemeiner Teil, 2. edizione, Zurigo, 1988, pag. 221). Se si verificano le suddette condizioni, la vittima del dolo ha la facoltà di sottrarsi agli effetti del contratto notificando la sua intenzione entro un anno dalla

scoperta dell'inganno (Rep. 1993, pag. 172; Gauch/Schluep , Schweizerisches Obligationenrecht - Allgemeiner Teil, 6. edizione, Zurigo, 1995, n. 854 e segg.).

E. 3

edizione, vol. 1, pag. 308 e 309; Guhl , Das Schweizerische Obligationenrecht,

E. 8

Stante l'assenza di causalità tra l'assunzione dell'attore (o i termini contrattuali della sua assunzione) e la situazione di errore che può essere stata ingenerata dal curriculum in questione, ne deve seguire anche in questa sede la reiezione delle eccezioni di dolo e errore essenziale sollevate dalla convenuta.

E. 9

Per tale evenienza la convenuta contesta la decisione del Pretore di ritenere privo di causa grave il licenziamento in tronco da lei pronunciato. Dall'evoluzione della corrispondenza intercorsa tra le parti nell'aprile del 1988 si evince che il 7 aprile la convenuta, adducendo la scarsa qualità del lavoro del dipendente, ha dichiarato di sciogliere il rapporto di lavoro per il 30 settembre 1988 (doc. C) (intendendo con ciò il 30 agosto: doc. 2), dispensando il lavoratore dal fornire la propria prestazione durante il periodo di disdetta. Il

E. 14

aprile la convenuta ha nuovamente scritto per avanzare una pretesa di risarcimento danni di fr. 1'964.10 e per chiedere la restituzione della carta di credito (doc. D). Il

E. 18

aprile essa ha invece lamentato alcune imprecisioni formali della documentazione annessa al curriculum vitae, richiedendo alcune informazioni e documenti supplementari, e annunciando per questo motivo la sospensione dei pagamenti (doc. E), il che a prima vista non era per nulla giustificabile dalle mancanze formali lamentate e costituiva perciò l'avvio di una manovra ritorsiva nei confronti del dipendente. Il 26 aprile, infine, lamentando "Unstimmigkeiten" del curriculum dell'attore, la convenuta l'ha licenziato in tronco per questo solo motivo, con effetto al 6 aprile 1988 (doc. G). Si tratta di un comportamento che non merita protezione: essendo stato accertato che le informazioni inveritiere fornite dall'attore non sono state causali per la conclusione del contratto, esse non possono nemmeno costituire motivo di licenziamento in tronco (Streiff/von Känel , opera citata, n. 5c ad art. 337 CO), specie se si considera che era già stato pronunciato il licenziamento ordinario e il dipendente era esonerato dal lavoro. In simili circostanze, infatti, non si pone più il problema -in sé decisivo- costituito dalla possibile mancanza della fiducia necessaria a consentire al dipendente di terminare il periodo di disdetta, ma piuttosto il significato pratico della sanzione del licenziamento in tronco si riduce ad una questione esclusivamente di natura economica. Ed infatti, come già detto, risulta addirittura manifesta fin dalle lettere 14 e 18 aprile (doc. D ed E) l'intenzione della convenuta di rivalersi sull'attore dal profilo finanziario, atteggiamento che non è però compatibile con il tenore e lo spirito dell'art. 337 CO, e non merita perciò protezione. 10. Rimangono da esaminare, ai fini di un'eventuale compensazione con le pretese dell'attore, non contestate nell'ammontare attribuito dal Pretore, le pretese di risarcimento danni avanzate dalla convenuta. 10.1 I costi del _____ . È stato confermato dai testi che lo stampato in questione è risultato inutilizzabile (cfr. deposizioni di _____ e _____) per le sue imprecisioni di carattere tecnico. Le stesse non possono però essere addebitate all'attore: il signor

_____ ha sempre saputo di non aver assunto un tecnico e che questi non sarebbe stato inizialmente all'altezza in ambito tecnico-scientifico. Incombeva perciò al superiore dell'attore una maggiore sorveglianza del suo nuovo dipendente, confrontato con un compito manifestamente superiore alle sue iniziali possibilità nella nuova azienda. Inoltre, come già evidenziato dal Pretore, la documentazione a sostegno del danno subito presenta delle incongruenze tali da non permettere di considerarlo provato: la fattura doc. 11 da un lato non permette di stabilire che si tratti di spese sostenute in relazione al _____, potendo l'aggiunta _____ scritta a mano essere stata apposta a posteriori. D'altro canto la fattura doc. 14 richiama un bollettino di consegna per una data in cui _____ non lavorava già più per la ditta, e anch'essa, a prescindere dalla significativa dicitura "A cosa servono ?", è collegabile al _____ solo grazie ad un'indicazione manoscritta della stessa convenuta.

10.2 I costi del prospetto _____ Le sole, confuse segnalazioni sul prospetto sono insufficienti a provare la responsabilità dell'attore, e comunque valgono le considerazioni di cui al punto precedente sul fatto che le carenze tecniche dell'attore erano note alla convenuta, che non l'ha sorvegliato adeguatamente.

10.3 Le spese per libri e riviste. La _____ non appare danneggiata poiché alla spesa è corrisposta l'acquisizione di libri e riviste di pari valore. Ogni ulteriore valutazione è resa impossibile dall'assenza di adeguati elementi probatori.

10.4 La fattura _____. Non avverandosi la nullità del contratto, o una fattispecie di motivo grave giustificante il licenziamento immediato, il rischio che il personale proposto dietro compenso dalla _____ non fosse adeguato alle esigenze della convenuta deve essere sopportato dalla convenuta medesima e non dall'attore. Manca in sostanza un comportamento anticontrattuale dell'attore tale da giustificare la messa a suo carico di questa spesa.

10.5 L'aumento di stipendio al signor _____. Risulta dagli atti che l'aumento non sarebbe stato valido senza il consenso del signor _____, che ha di fatto ratificato l'agire dell'attore. Il preteso danno è perciò da ricondurre al comportamento della stessa convenuta, che non ne può di conseguenza più chiedere il risarcimento all'attore.

10.6 Le spese dell'autoveicolo dell'attore. Il doc. 26 non costituisce una prova efficace a sostegno di questo danno. Si tratta comunque di prestazioni alle quali l'attore aveva contrattualmente diritto e che perciò, in queste circostanze, non possono formare l'oggetto di una domanda di risarcimento. Ne segue la reiezione del gravame. Tassa di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC). Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG e la TOA dichiara e pronuncia I. L'appello del 10 ottobre 1995 _____ è respinto. II. La tassa di giustizia di fr. 2'450.-- e le spese di fr. 50.-- della procedura di appello, per complessivi fr. 2'500.--, già anticipati dall'appellante in misura di fr. 1'700.--, restano a suo carico. La convenuta rifonderà all'attore fr. 4'500.-- a titolo di ripetibili d'appello. III. Intimazione a: - _____ Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 2. Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello Il
presidente Il segretario